

ALLEGATO 3

5-09013 Carra: Problematiche relative alle concessioni della rete gas.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il problema evidenziato nell'atto in parola, ossia il fatto che in alcuni comuni e non solo nella provincia di Mantova, i concessionari del servizio di distribuzione gas abbiano diminuito o sospeso la corresponsione del canone concessorio — è ben noto al Ministero dello sviluppo economico ed altresì all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. Entrambi sono intervenuti con alcuni chiarimenti resi pubblici, rispettivamente in data 4 agosto 2016 e 19 maggio 2016 (integrata il 1° agosto 2016).

Con le dette precisazioni si è ribadito il principio per cui il concessionario che continua di fatto a gestire, fino all'effettuazione della c.d. gara d'ambito, il servizio di distribuzione gas ai sensi dell'articolo 14 del Decreto legislativo n.164 del 2000, continuando a percepire la relativa tariffa, debba continuare a corrispondere al comune il canone previsto.

Non sembra ragionevole anche alla citata Autorità che la scadenza ope legis della concessione implichi che il gestore del servizio di distribuzione sia titolato a svolgere transitoriamente il servizio, sino all'esito delle gare per l'affidamento del servizio per ambiti, senza dover corrispondere alcun canone.

Il silenzio normativo che si è voluto leggere del già menzionato articolo in punto di canone per l'affidamento, non pare di per sé sufficiente a escludere

l'obbligo di pagamento dello stesso canone. Sembra, piuttosto, che — in assenza di previsioni specifiche o contrarie — la gestione del servizio debba continuare a essere disciplinata come in precedenza e quindi secondo le previsioni della concessione scaduta.

Invero, nessun dubbio è stato sollevato riguardo all'applicazione delle regole previgenti in relazione al rapporto tra gestore e utenti nel periodo di prosecuzione: il gestore, infatti, continua a percepire la tariffa ed a erogare il servizio negli stessi termini in cui già lo faceva, seppure limitatamente all'amministrazione ordinaria.

Se il rapporto tra gestore e utenti continua a essere sottoposto al regime previgente, ciò vale anche per il rapporto tra ente locale e gestore affidatario, atteso che, in ultima analisi, i rapporti in parola trovano comune fondamento nell'affidamento.

A tale principio si è aggiunta la possibilità, lasciata al rapporto intercorrente tra le parti del rapporto concessorio, che comune e concessionario possano addivenire ad una rinegoziazione del quantum del canone stesso, laddove la concessione sia giunta a scadenza naturale.

In ogni caso, fino all'effettuazione delle ormai prossime gare d'ambito, i concessionari non possono interrompere l'erogazione dei canoni concessori.